

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASAL VELINO - GIFFONI SEI CASALI PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventidue, addì 28 del mese di settembre, nella Residenza Municipale di Casal Velino (SA), tra i signori:

Il Comune di **CASAL VELINO** (SA) rappresentato dal Sindaco pro-tempore **Silvia PISAPIA**, nata a Vallo della Lucania (SA) il 19/03/1973, elettivamente domiciliato presso la sede del Comune stesso, Codice Fiscale **84001610652** di seguito **Comune Capo Convenzione**;

Il Comune di **GIFFONI SEI CASALI** (SA) rappresentato dal Sindaco pro-tempore **Francesco MUNNO** nato a Giffoni Sei Casali (SA) il 08/03/1970, elettivamente domiciliato presso la sede del Comune stesso, Codice Fiscale: 00478640659, denominato **Comune Membro**;

PREMESSO

CHE l'art. 98, comma 3, del TUEL adottato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n.465 prevedono la possibilità per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

CHE i Comuni di CASAL VELINO-GIFFONI SEI CASALI, i quali sono compresi nell'ambito della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, hanno deciso di convenzionare le rispettive segreterie comunali con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- a) del Comune di CASAL VELINO (classe III) n. 20 in data 27.09.2022;
 - b) del Comune di GIFFONI SEI CASALI (classe III) n. 40 in data 27.09.2022;
- tutte dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate al presente atto;

CHE ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 i Sindaci autorizzati dalle citate deliberazioni, nella loro qualità di legali rappresentanti dei rispettivi Enti, intervengono per stipulare il presente atto;

TANTO PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

1) PREMESSA

I convenuti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione precisando che per "Agenzia" si intende l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e all'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;

2) OGGETTO

I Comuni di CASAL VELINO – GIFFONI SEI CASALI (SA) dichiarano di voler convenzionare, così, come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, l'Ufficio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni qui previste, in quanto tali Comuni hanno una dimensione territoriale pressochè simile, con una popolazione residente di complessivi n.10.533 abitanti e, pertanto, la scelta di convenzionarsi per l'ufficio di segreteria consentirebbe a ciascuno degli Enti di avvalersi di un Segretario per un numero di ore senz'altro adeguato all'impegno lavorativo richiesto per dei Comuni con le suddette caratteristiche, con un indubbio risparmio economico.

Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'Ufficio associato di Segreteria potrà esercitare, in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, anche le funzioni che per statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci, sono attribuite al Segretario dei singoli Enti.

3) DECORRENZA E TERMINE

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465 la convenzione di Segreteria tra i Comuni di CASAL VELINO-GIFFONI SEI CASALI fissata per anni uno a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione. Al termine della scadenza gli Enti potranno procedere al rinnovo della convenzione alle stesse od altre condizioni. E' ammesso il rinnovo tacito.

Alla scadenza naturale della presente convenzione - se non disposto diversamente dai Sindaci dei Comuni interessati - il Segretario Comunale resterà assegnato al Comune Capo Convenzione quale titolare di quella sede di Segreteria. In alternativa, è data anche la facoltà al

Segretario Comunale di optare per l'assegnazione agli altri Comuni membri previo espresso consenso dei Sindaci degli Enti prescelti.

4) RECESSO ANTICIPATO

Nel corso della durata della convenzione, ciascun Comune ha facoltà di recedere da essa qualora si riscontri che i fini di cui alla presente convenzione non sono perseguibili o che gli oneri sono oggettivamente troppo elevati rispetto ai benefici o anche per ogni altra motivazione espressa da ogni singolo Comune. Costituisce specifica causa di recesso anticipato il mancato rimborso al Comune Capo Convenzione delle quote a carico del Comune Membro o il ritardo superiore a 3 (tre) mesi.

Il recesso, che dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale dell'ente interessato e, dovrà essere notificato all'altro Comune.

Lo scioglimento della convenzione che avverrà nei modi e nei termini di cui innanzi, può avvenire anche ad istanza motivata dello stesso Segretario Comunale convenzionato per comprovati motivi, quali, ad esempio: salute, incompatibilità ambientali, motivi familiari, eccessivo carico di lavoro che determini la oggettiva impossibilità di assicurare l'assolvimento dei compiti assegnati, che saranno valutati dai Sindaci dei rispettivi Enti.

Della scadenza naturale o di quella anticipata dovrà essere data comunicazione con congruo anticipo all'Agenzia affinché la stessa provveda, dove necessario, ad assumere gli atti di rispettiva competenza.

5) NOMINA

Il Segretario della Segreteria Convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali. La nomina sarà effettuata dal Sindaco del Comune Capo-Convenzione, previa intesa con il Sindaco del Comune membro.

Il Segretario da assegnare alla titolarità della sede viene individuato nel Segretario titolare dell'ufficio di Segreteria del Comune di CASAL VELINO (Comune con maggiore dimensione demografica: 5492).

6) REVOCA

La revoca del Segretario Comunale Convenzionato potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti gli altri Sindaci.

7) COMUNE CAPO CONVENZIONE

La sede di servizio dell'Ufficio di Segreteria Convenzionata viene fissata presso il Comune di Casal Velino che, pertanto, assume il ruolo di Ente Capo – Convenzione.

8) RAPPORTO DI SERVIZIO

Il Segretario della Segreteria Convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci, in relazione agli affari trattati. Il Sindaco del Comune Capo convenzione gestirà il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con gli altri Sindaci; inoltre, è competente per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con il Sindaco degli altri Comuni, per i provvedimenti riguardanti:

- a) richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del Segretario titolare;
- b) autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività;
- c) autorizzazione al godimento del congedo ordinario.

9) PRESENZA IN SEDE

Il Segretario assegnato all'Ufficio di Segreteria Convenzionata assicurerà settimanalmente la propria presenza presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi secondo il seguente calendario concordato dai Sindaci, sentito il Segretario Comunale:

- presso il Comune di GIFFONI SEI CASALI: LUNEDI per n. 6 ore, MERCOLEDI per n. 6 ore VENERDI per n. 6 ore
- presso il Comune di Casal Velino: MARTEDI per n. 9 ore, GIOVEDI per n. 9 ore;

In caso di concomitanza di impegni nei comuni interessati, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti, fermo restando che gli impegni improrogabili vanno in ogni caso espletati secondo le indicazioni impartite da ogni Comune e, comunque, entro ogni termine prescrizionale di carattere normativo.

10) CLASSE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA

La presente convenzione è classificata, ai sensi dell'art.16-ter, comma 11, del D.L. 30.12.2019, n.162, convertito, con modificazioni, nella legge 28.02.2020, n.8, di classe II[^], a norma delle

disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale, di cui all'art.2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale".

11) RETRIBUZIONE DEL SEGRETARIO

Al Segretario, oltre alla retribuzione prevista dal CCNL vigente, sottoscritto il 17 dicembre 2020, spetta:

- la retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva spettante, prevista dall'art. 10, comma 3, del D.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465, e dall'art. 45 del CCNL normativo 1998 - 2001 economico 1998 - 1999 segretari comunali e provinciali, sottoscritto il 16/5/2001, confermato dai contratti successivamente intervenuti;
- il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dal Comune Capo-Convenzione all'altro Comune riunito in convenzione, per l'esercizio delle relative funzioni;
- ogni altro emolumento e/o compenso previsto in virtù dell'applicazione di disposizioni di legge, di Contratti collettivi di lavoro o, comunque, di altri provvedimenti.

12) ALTRI COMPENSI A FAVORE DEL SEGRETARIO

Spettano i compensi, per legge dovuti al Segretario Comunale addetto a più Segreterie, a prescindere dal 'nomen juris' utilizzato dalla legge, dai contratti stessi o da altri provvedimenti. Spetta, altresì, al Segretario il riconoscimento del *buono pasto*, laddove previsto dagli enti, anche nel caso di prestazione lavorativa con rientro pomeridiano svolta a favore di entrambi gli enti, con erogazione da parte del Comune capo convenzione e, con ripartizione della spesa a carico dei medesimi in misura proporzionale alla durata della prestazione lavorativa per cui è riconosciuto il buono pasto.

13) RIPARTO DELLE SPESE

I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento dei compensi aventi natura ordinaria, comprese le indennità e gli oneri riflessi al Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e ss.mm.ii, ciascuno nella misura proporzionale al numero delle ore espletate, e, faranno carico per 50 % al Comune di CASAL VELINO (pari a n. 18 ore settimanali) e, 50 % a (pari a n. 18 ore settimanali) carico del Comune di GIFFONI SEI CASALI.

Le spese sono erogate secondo le seguenti modalità:

- a) I compensi di che trattasi saranno contabilizzati e pagati dal Comune di Casal Velino quale Capo Convenzione, che successivamente chiederà il rimborso della quota a proprio carico al Comune di GIFFONI SEI CASALI. Quest'ultimo è tenuto al rimborso della propria quota entro trenta giorni dalla richiesta.
- b) Il Sindaco del Comune capo convenzione è competente ai fini della liquidazione della retribuzione correlata ai risultati raggiunti (retribuzione di risultato), da attribuire nel rispetto della normativa e delle norme contrattuali vigenti; si procederà all'erogazione del compenso previa valutazione dell'attività svolta nell'anno di riferimento dal Segretario Convenzionato e, sentiti i Sindaci dei Comuni membri. La percentuale attribuita è riferita alla quota di spesa della Segreteria Convenzionata a carico del Comune stesso.
- c) I compensi previsti dal CCNL del Comparto, aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese sostenute per le missioni, i diritti di Segreteria e comunque ogni altro onere strettamente legato con le necessità dei singoli Enti, saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dall'Ente a favore del quale le prestazioni sono state effettivamente rese senza alcun diritto al riparto o rimborso. Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del fondo finanziario di mobilità di cui all'art.102, comma 5, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art.41 comma 4 del C.C.N.L. del Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo. I diritti di segreteria, liquidati da ogni Ente, saranno comunicati al Comune Capo convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art.41 della legge 11.07.1980 n.312.

Il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate sostenute dal Segretario Convenzionato per raggiungere dalla sede del Comune di CASAL VELINO Capo-Convenzione a quella del Comune di GIFFONI SEI CASALI di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997, sarà calcolato secondo il costo di un quinto del prezzo della benzina verde base o, nel caso di successivi chiarimenti o contratti integrativi secondo le tariffe ACI e, su richiesta del Segretario interessato, sarà liquidato periodicamente dai Comuni che fruiscono della trasferta, mediante atto gestionale del Responsabile del settore competente.

La distanza chilometrica CASAL VELINO/ GIFFONI SEI CASALI è pari a km 96x 2 = 192 Km.

14) MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

15) FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO

Ai fini della deliberazione n.164/2000 del C.d.A. dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si attesta che la convenzione è stipulata in modo da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge nel rispetto dei principi generali che presidono al buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché nel rispetto dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla Convenzione.

16) REGISTRAZIONE


La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso, ai sensi delle vigenti leggi in materia di registro.

17) RINVIO

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge vigenti. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali di CASAL VELINO- GIFFONI SEI CASALI, sarà inviata in copia autentica, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997, alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli - Sezione Regionale Campania, per i consequenziali provvedimenti.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
DEL COMUNE DI CASAL VELINO *Silvia Pisapia*



IL SINDACO
DEL COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI *Francesco Munno*

